

Roma

16/02/2022

PROT. N. 09/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 09/2022

LORO SEDI

Oggetto: Assegno Unico Universale

Carissimi,

Sono numerosi gli aspetti di non facile interpretazione legati alla richiesta dell'assegno unico universale, da parte delle coppie di genitori separati o divorziati con figli minori. Bisogna fare i conti con l'applicazione pratica e con tutte le criticità legate, prima ancora che al calcolo dell'ISEE minorenni, alla corretta individuazione dei componenti del nucleo familiare e dei redditi da computare. La normativa che regola questo tipo di dichiarazione sostitutiva unica, infatti, prevede l'attrazione nel nucleo familiare del genitore non più convivente con i figli e alcune eccezioni alla regola generale che vanno ben comprese e applicate. Casi pratici ed esempi possono essere di aiuto per la richiesta dell'assegno unico universale.

E' ormai ai nastri di partenza l'**assegno unico universale**, destinato al sostegno al reddito delle famiglie con figli di età inferiore a 21 anni.

A chi spetta l'assegno unico universale

L'assegno spetta:

- a) per **ogni figlio minore a carico** e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- b) per ciascun **figlio maggiorenne a carico**, fino al compimento dei **21 anni di età**, qualora si accerti la frequenza o l'iscrizione a un **percorso scolastico** di durata quinquennale, finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore; ad un percorso di Formazione Professionale Regionale; a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) o a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale; a un **corso di laurea** riconosciuto dall'ordinamento. Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato.
- c) per ciascun **figlio con disabilità a carico**, senza limiti di età.

L'erogazione è prevista a partire **dal mese di marzo 2022**:

- per chi avrà già presentato l'apposita istanza telematica;
- a titolo di arretrati, in caso di istanza presentata entro il 30 giugno 2022.

In caso di domanda presentata successivamente, l'erogazione avrà decorrenza dal mese successivo a quello di richiesta.

Particolare rilievo assume, ai fini della definizione dell'importo spettante, l'individuazione dell'**ISEE minorenni** calcolato per il nucleo familiare: l'**importo massimo** erogabile per ciascun figlio minorenni è infatti pari a **175 euro al mese**, per le famiglie che hanno un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per chi presenta invece ISEE superiori, il contributo si riduce gradualmente fino a 50 euro al mese con un ISEE a 40.000 euro o in assenza di ISEE.

Genitori separati o divorziati: richiesta

Nel caso di separazione o divorzio l'assegno deve essere **ripartito in pari misura** tra coloro che esercitano la cosiddetta **responsabilità genitoriale** (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021). Le parti possono concordare per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori: in questo caso, il richiedente l'assegno dovrà indicare nella domanda all'INPS anche i dati anagrafici del secondo genitore.

In caso di **affidamento esclusivo**, invece, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario, mentre nel caso di nomina di un tutore legale, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del minore tutelato.

Genitori separati o divorziati: pagamento

Ai fini del pagamento "in misura intera" o "ripartita", il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l'imputazione del pagamento previste nella domanda:

- pagamento del **100% a uno solo dei genitori**;
- pagamento **ripartito al 50%**.

L'assegno è **corrisposto dall'INPS** ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore.

N.B. I **dati** di pagamento del **secondo genitore** potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della legge n. 183/1984, occorre distinguere l'ipotesi dell'affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Nel caso di **affidamento esclusivo**, la regola generale prevede il pagamento interamente al **genitore affidatario**.

In ipotesi di **affidamento condiviso**, invece, si può optare per il **pagamento ripartito al 50%**. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Infine, può verificarsi l'ipotesi in cui nonostante l'affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.

Identificazione componenti nucleo familiare

Nella definizione del nucleo familiare di riferimento sono **compresientrambi i genitori**, ovvero **un solo genitore** (se vedovo o nel caso in cui l'altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio o sia stato allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento).

Ai fini della applicazione dell'assegno unico universale, si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l'altro genitore sia:

- separato;
- divorziato;
- non convivente.

In questo caso l'importo mensile della prestazione è determinato sulla base dei valori riportati nella tabella 1 allegata al [decreto istitutivo](#) dell'assegno in corrispondenza della soglia di ISEE. Ai fini dell'individuazione dell'ISEE da prendere a riferimento, va considerato l'ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati).

In caso di **genitori non coniugati e non conviventi** tra di loro, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell'ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio.

In caso di richiesta del **reddito di cittadinanza** o di prestazioni rivolte a minorenni, il D.P.C.M. prevede che il genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore sia attratto nel nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- a) è coniugato con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione;
- b) ha figli con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione;
- c) è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio beneficiario;
- d) è escluso dalla potestà sul beneficiario o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) è estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).

N.B. Qualora il genitore non convivente sia in una delle condizioni di cui alle lettere a) e b), non viene attratto nel nucleo ma della sua condizione economica si tiene conto integrando l'ISEE del nucleo con una componente aggiuntiva.

Casi pratici

Esempio 1

Genitore non convivente che non si trova in alcuna delle suddette situazioni viene attratto nel nucleo del figlio minore: il **Quadro D** verrà compilato barrando l'ultima delle voci presenti "Il genitore non convivente non si trova in alcuna delle seguenti condizioni" e i suoi dati anagrafici verranno riportati nel Quadro A Nucleo familiare. Per tale genitore verrà dato il ruolo di "GNC – genitore non coniugato e non convivente" e sarà dunque necessario dichiarare anche i suoi redditi e patrimoni.

Ai fini del **calcolo dell'ISEE Minorenni**, l'indicatore verrà determinato tenendo conto anche di tale genitore come componente aggregata del nucleo familiare.

In alternativa, se il contribuente è già in possesso di un proprio calcolo ISEE, è possibile ovviare alla compilazione del **Quadro A** inserendo il protocollo INPS riferito a tale DSU.

Esempio 2

Genitore non convivente che rientra in una delle casistiche di cui alle lettere a), b) oppure c): è necessario, nell'ISEE Minorenni, tener conto anche della sua situazione economica (redditi e patrimoni) compilando il "**quadro FC9** Calcolo componente aggiuntiva" presente all'interno del **Modulo FC.4**.

Se il contribuente è già in possesso di un proprio ISEE è possibile inserire il protocollo INPS riferito a tale DSU in alternativa alla compilazione del quadro FC9.

Esempio 3

Genitore non convivente che versa in uno degli ultimi due casi elencati di cui alle lettere d) ed e): il **Quadro D** viene compilato barrando la casella "Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni" ed i suoi redditi/patrimoni non vengono richiesti e considerati.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.